

**TRIBUNALE DI TRANI****Sezione civile****Area commerciale****Proc. n. 642/2020 RGVG**

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione del 3.3.2020;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'1.10.2020;

letto il piano del consumatore proposto il 26.2.2020 da ██████████, nata a Bisceglie il 17.11.1972;

letta la relazione dell'avv. Marianna Catino (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

considerato, in particolare, che, anche in base alla relazione dell'avv. Marianna Catino:

- il proponente è debitore dei seguenti importi: (pari complessivamente ad euro 317.999,33):

a) euro 16.654,69 (credito chirografario – contratto di credito speciale n. 09428-3468346 del 30.3.2010), euro 143.401,79 (mutuo ipotecario del 5.11.2010), euro 102.835,09 (mutuo ipotecario sottoscritto il 25.3.2011), euro 2.637,26 (credito chirografario- spese della procedura esecutiva immobiliare n.203/2017 RGES pendente dinanzi a questo Tribunale), euro 13.309,05 (credito chirografario - saldo passivo per scoperto di conto corrente n.52025), euro 9.511,96 (credito chirografario - spese legali procedura n.203/2017 RGES pendente dinanzi a questo Tribunale) nei confronti di Prelios Credit Servicing s.p.a.;

b) euro 7.255,00 nei confronti della MPS Banca (credito chirografario – rimborso registrazione sentenza di questo Tribunale n. 144/2018);

c) euro 14.227,49 (credito chirografario- rimborso spese legali sentenza n.144/2018) nei confronti di Giancaspro Mauro e Ditta Studio Color;

d) euro 8.117,00 (credito privilegiato – Imposte per l'anno 2018) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

- il piano prevede:

a) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (euro 10.245,66, comprensiva di oneri, quale onorario dell'OCC, euro 7.000,00, oltre oneri accessori e borsuali, in favore dell'avv. Leonardo Ingravalle, difensore della proponente) entro 10 giorni dall'omologa del piano, in un'unica soluzione, da parte del coniuge della proponente, Amoruso Nicola;

b) il pagamento integrale (100%) di tutte le spese della presente procedura, entro 10 giorni dall'omologa del piano, in un'unica soluzione, da parte del coniuge della proponente, Amoruso Nicola;

c) il pagamento dell'importo complessivo di euro 151.054,18, mediante n.188 rate di euro 800,00 ciascuna (l'ultima a congruaglio pari ad euro 654,18), per la durata di 15 anni e mesi 8, da effettuarsi entro la prima decade del mese a partire dal mese successivo all'omologa del piano, attraverso addebito diretto sul proprio conto corrente personale (strumento SSD, già RID) dell'importo corrispondente ad ogni creditore, nei seguenti termini:

1) pagamento integrale (100%) delle spese della procedura esecutiva immobiliare n.203/2017 RG.Es, pari ad euro 2.637,26, in favore della Prelios Credit Servicing s.p.a. quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena, nonché di euro 8.117,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (imposte per l'anno 2018);

2) pagamento, nella misura del 54,5%, dei debiti nei confronti di Prelios Credit Servicing s.p.a., nella detta qualità di mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l., per i mutui ipotecari (euro 143.401,79 - mutuo ipotecario del 5.11.2010; euro 102.835,09 - mutuo ipotecario sottoscritto il 25.3.2011), dunque per euro 78.153,98 ed euro 56.045,12;

3) pagamento, nella misura del 10%, degli altri debiti nei confronti di Prelios Credit Servicing s.p.a., nella detta qualità di mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l. (euro 16.654,69 relativo a contratto di credito speciale n. 09428-3468346 del 30.3.2010; euro 13.309,05 per saldo passivo per scoperto di conto corrente n.52025; euro 9.511,96 per spese legali procedura n.203/2017 RGES pendente dinanzi a questo Tribunale) e per il debito (di euro 7.255,00) per rimborso registrazione sentenza di questo Tribunale n. 144/2018) e, dunque, per euro 1.665,47, euro 1.330,91, euro 951,20, euro 725,50;

4) pagamento, nella misura del 10%, del debito nei confronti di Giancaspro Mauro e Ditta Studio Color (euro 14.227,49 per rimborso spese legali sentenza n.144/2018) e, dunque, per euro 1.427,74;

- il piano si fonda sostanzialmente sullo stipendio mensile (netto, di euro 800,00 circa) della proponente (che svolge attività di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l'Alleanza Assicurazioni s.p.a. con qualifica e mansioni di "ispettore di Produzione), servendo invece le somme percepite mensilmente a titolo di provvigioni ai bisogni quotidiani della stessa, per i debiti oggetto di rateizzazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per il pagamento della rata periodica della polizza vita, con l'impegno assunto dal coniuge, [REDACTED] (lavoratore subordinato part-time a tempo indeterminato con qualifica di barista, con stipendio netto mensile di circa euro 900,00), di provvedere alle spese correnti quali utenze e ordinaria amministrazione nel caso in cui la [REDACTED] non riesca a farvi fronte;

- le spese mensili quantificate dalla proponente ammontano ad euro 1.234,41, come meglio indicate dall'OCC a pagina 9 e a pagina 10 della relazione;

rilevato:

che si è opposta alla omologazione del piano la Prelios Credit Solutions s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l., contestando il profilo della meritevolezza (sostenendo che la stessa avesse ricevuto un credito così cospicuo in quanto dipendente dell'Istituto bancario dante causa di essa deducente c, meglio della Siena NPL 2018 s.r.l. e che però fosse stata licenziata, non deponendo in suo favore tale circostanza), nonché l'ammissibilità della proposta dal punto di vista della eccessiva durata (15 anni circa), della falcidia dei crediti ipotecari (54%) e di quelli chirografari (10%), della sostanziale elusione dell'art. 2740 c.c. e della convenienza del piano, alla luce del valore dell'immobile ipotecato, stimato dal ctu, geom. Iannelli, nella procedura esecutiva immobiliare n.203/2017 RGES, pari ad euro 168.965,00;

OSSERVA:

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni (prevalentemente per la ristrutturazione della propria abitazione; cfr. pag. 13 della relazione dell'OCC) esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr. su tale concetto Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869) - secondo quanto rilevato dall'avv. Marianna

Catino nella propria relazione- è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da [REDACTED] dal punto di vista soggettivo.

Quanto alla durata del piano (circa 15 anni), va detto quanto segue.

A fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2020).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

Del resto, non è superfluo aggiungere che, come si desume dalla relazione dell'OCC, il mutuo del 25.3.2011 aveva una durata trentennale, così come quello del 5.11.2010, ragion per cui il pagamento, sebbene con la falcidia suddetta, nel termine di 15 anni, può considerarsi anche per questo aspetto ragionevole.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2020).

Sul punto va detto quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, la L. n. 3 del 2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da concursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di redditi e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2020).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018).

Ciò premesso, dalla relazione dell'avv. Marianna Catino si desume che la stessa non ha colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento in cui versa, essendo tale situazione stata determinata soprattutto dal licenziamento (nel 2013) operato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (presso cui lavorava come dipendente a tempo indeterminato all'epoca in cui aveva stipulato i contratti di mutuo suddetti, avendo pertanto in quel momento la capacità di adempiere con il suo stipendio le relative obbligazioni di pagamento), situazione aggravatasi a seguito del mancato adempimento, da parte di soggetto terzo con cui avrebbe dovuto contrarre matrimonio, dell'impegno assunto da quest'ultimo di rimborsarle l'importo di euro 150.000,00.

In definitiva tali considerazioni consentono di ritenere, ad avviso di questo giudicante, che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*, e che i consumatori proponenti non abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Al riguardo va detto quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *"È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al*

valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2020).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Ciò posto ed osservato, comunque, che la banca mutuataria conserva la sua garanzia ipotecaria e che l'inadempimento nel pagamento di una rata può comportare la risoluzione del piano, va detto che, come analiticamente rilevato dall'avv. Catino, nell'ambito della relazione:

l'unico bene immobile nella disponibilità della debitrice risulta essere l'abitazione sita in [redacted] in via [redacted] [redacted], in catasto al fg. 10, part. 1183, sub.39, con ripostiglio in catasto al fg. 10, part. 1183, sub.39;

nel corso della suddetta procedura esecutiva in danno della proponente, lo stimatore, geom. Iannelli, ha stimato il valore di vendita dell'immobile in euro 141.570,25;

una prudente previsione di vendita non può non considerare – anche in considerazione della crisi congiunturale del settore immobiliare- almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del prezzo (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e l'aggravio di spese di procedura e di quelle di pubblicità per ogni esperimento di gara;

nel caso di specie, ipotizzando verosimilmente una aggiudicazione del bene al prezzo di euro 79.633,27 (cioè al secondo esperimento, offerta minima) si presume che il ricavato della vendita dell'immobile non consentirebbe di soddisfare tutti i creditori, atteso anche che la somma che si ricaverrebbe sarebbe inferiore ad euro 151.054,18, ossia a quella messa a disposizione con il piano e sarebbe attribuita esclusivamente al creditore ipotecario;

ove anche il secondo esperimento di vendita andasse deserto, si dovrebbero esperire ulteriori tentativi di vendita con prezzo ulteriormente ribassato e con aggravio di costi a carico del creditore pignorante;

al contrario, con il proposto piano del consumatore, i creditori, privilegiati e chirografari, vedrebbero soddisfatto, sia pure in misura ridotta, il loro credito già a partire dal mese successivo all'omologazione del piano stesso;

in conclusione, tenuto conto della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita della detta unità immobiliare non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario e, inoltre, la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per l'istituto di credito precedente e tempi/valori incerti per il realizzo;

Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e ribadito che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che, effettivamente, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito, nella detta misura ridotta, sia pure in circa 15 anni) rispetto alle esigenze della proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.).

Sicchè, ad esempio, in giurisprudenza è stato ritenuto che sia da omologare il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore di mercato attuale (in relazione al mercato degli immobili all'asta) dell'immobile gravato da ipoteca (cfr. Trib. Napoli, 3.3.2019, in www.ilcaso.it).

E, nel caso di specie, si ribadisce, secondo le condivisibili valutazioni effettuate dall'avv. Catino, il bene immobile potrebbe essere aggiudicato verosimilmente ad euro 79.633,27 (cioè al secondo esperimento), dunque ad un valore non solo inferiore rispetto al suo valore di mercato (141.570,25 euro), ma all'importo offerto in pagamento dalla proponente con il piano in questione, pari complessivamente ad euro 151.054,18, di cui gli importi di euro 78.153,98 ed euro 56.045,12 destinati al pagamento del creditore ipotecario (a fronte di crediti di euro 143.401,79 per il mutuo ipotecario del 5.11.2010 e di euro 102.835,09 per il mutuo ipotecario sottoscritto il 25.3.2011).

In sostanza, il pagamento assicurato, in base al piano proposto, al creditore ipotecario per euro 78.153,98 ed euro 56.045,12 (sia pure ratealmente) è superiore rispetto all'importo (euro 79.633,27) ragionevolmente realizzabile dalla vendita, in sede esecutiva, dell'unico bene immobile di proprietà della proponente.

E, del resto, il pagamento complessivo, pari ad euro 134.199,1, assicurato, in base al piano proposto, al creditore ipotecario (euro 78.153,98 + euro 56.045,12), è di poco inferiore rispetto a quello stimato in sede esecutiva (euro 141.570,25) dal geom. Iannelli, secondo quanto dedotto dall'OCC e documentato (cfr. doc. n.35 del relativo fascicolo) dalla proponente, ed è comunque superiore al valore dell'immobile, come stimato ma ridotto del 25% (così pari ad euro 106.177,69) secondo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c.

Non è superfluo ribadire, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 7 sopra menzionato, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, "come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, "*Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano*".

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 26.2.2020 da [REDACTED], nata a [REDACTED]
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, avv. Marianna Catino, a tutti i creditori;

- 3) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Marianna Catino;
- 4) affida al Gestore della crisi, avv. Marianna Catino, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.
- 5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, avv. Marianna Catino.

Trani, 4.11.2020

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

